

COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 67 DEL 15.10.2022

OGGETTO: RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DELLA GESTIONE DELLA NUOVA SEGGIOVIA BIPOSTO A MORSA FISSA 'GROTTI - MONTE CERVAROLA' AL COMUNE DI MONTECRETO FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE ESTIVA 2027, EVENTUALMENTE RINNOVABILE.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di ottobre alle ore 13.20 in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	Р	
2 - CAPPELLINI MONICA	Р	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	Р	

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con atto del Dirigente del Servizio Turismo, Commercio e Sport nº 19753 del 27/11/2018 ha assegnato e concesso i contributi per il "Sostituzione seggiovia Cervarola", al Comune di Montecreto ai sensi dell'art 'art 15 l. 241/90 - art. 5 c. 1- PIANO PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI – IMPEGNO RISORSE" per un importo di € 1.400.000,00;
- con deliberazione di G.C. n° 46 del 23/10/2019 è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo dei lavori di "costruzione della nuova seggiovia Cervarola" per un importo complessivo di € 1.891.498,22;
- Il Comune di Montecreto provvederà alla copertura delle spese per IVA e per altre somme a disposizione non ricomprese all'interno del finanziamento regionale, per un complessivo di € 491.498,22, mediante la contrazione di un mutuo;
- A seguito di procedura di gara per l'individuazione del soggetto affidatario della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere, con Determina del Responsabile del Settore n° 101 del 24/06/2020 e con contratto stipulato in data 27/11/2020, rep. n° 2195, è stato affidato in via definitiva l'appalto suddetto alla ditta CCM Finotello di Pianezza (TO);
- Il progetto esecutivo redatto dalla Società Appaltatrice evidenziava un quadro economico complessivo così ripartito:

QUADRO ECONOMICO		
		DI PROGE
LAVORI		
Importo Lavori A CORPO		€ 1.383.4
Importo Oneri della Sicurezza		€ 27.0
TOTALE A BASE DI GARA		€ 1.411.°
SOMME A DISPOSIZIONE GENERALI		
Imprevisti (2,5% dell'importo dei lavori)	2,50%	€ 35.2
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	0%	
Contributo attività di vigilanza		€ 4
Spese per pubblicità		€ 1.2
Spese per commissione giudicatrice		€ 9.4
SOMME A DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' AL CONTORNO		
Lavori specialistici per taglio piante		€ 24.5
Allacciamenti ai pubblici esercizi		€ 2.4
Acquisizione aree o immobili		€ 5.7
Monetizzazione della compensazione ambientale		€ 39.6
SPESE TECNICHE		
Rilievi e Accertamenti		€ 4.2
Relazione geologica e indagini		€ 19.6
Relazione nivologica		€ 2.0
Progettazione definitiva		€ 31.2
Progettazione esecutiva (a carico Impresa)		€ 26.4
DL e contabilità		€ 31.4
CSE		€ 14.9
Attività tecnico-amministrativa e validazione		€ 9.0
Collaudo		€ 6.8
Spese di laboratorio		€ 8.2
Sorveglianza Archeologica		€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 278.0
TOTALE GENERALE IVA ESCLUSA		€ 1.689.2
IVA SUI LAVORI (10%)	10%	
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE(22%)	22%	€ 61.

- la Con nota prot. n° 3247 del 30/12/2020 il Comune di Montecreto trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Direzione generale Territoriale Nord Est, Sezione di Bologna, n° 3 copie del progetto esecutivo redatto dalla Società appaltatrice, successivamente integrato come da richieste dello stesso ufficio con nota prot. n° 2511 del 09/06/2021;
- Con nota assunta agli atti del Comune di Montecreto in data 28/07/2021, prot. n° 3393, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Direzione generale Territoriale Nord Est, Sezione di Bologna rilasciava proprio nulla osta, condizionato e con prescrizioni, ai fini della sicurezza e all'approvazione, da parte del Comune di Montecreto, dei già citato Progetto Esecutivo, restituendo una copia firmata dello stesso da mantenere agli atti dell'Amministrazione comunale;
- Con Delibera n° 50 del 29/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Nuova Seggiovia Biposto a Morsa Fissa "Grotti (1.350,00) Monte Cervarola (1.465,59)", redatto dalla Società appaltatrice dell'intervento in oggetto, a seguito del nulla osta trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Direzione generale Territoriale Nord Est, Sezione di Bologna, assunta agli atti del Comune di Montecreto in data 28/07/2021, prot. n° 3393:
- Con Determina n° 133 del 31/07/2021 il Responsabile del Procedimento, prendendo atto di tutti gli atti amministrativi e contabili redatti precedentemente e della necessità di ridefinire il quadro economico di progetto al fine di allineare lo stesso a tutti i procedimenti definiti durante il percorso autorizzativo, con l'obbiettivo di dare piena copertura ai procedimenti ancora in definizione, procedeva alla ridistribuzione delle risorse interne al quadro economico;
- Con Verbale di inizio dei lavori del 23/08/2021, controfirmato dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Florini, dall'impresa appaltatrice e dal RUP dell'intervento, Arch. Denis Bertoncelli, sono state avviate le attività di cantiere finalizzate all'esecuzione delle opere;

Dato atto che:

- Come relazionato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Denis Bertoncelli, sono in corso le attività interne ed esterne e le procedure di taratura dell'impianto in progetto, finalizzate a procedere al collaudo dell'opera sia dal punto di vista tecnico che funzionale a cura del Direttore dei Lavori;
- Tali attività sono propedeutiche al successivo collaudo da parte di ANSFISA, ente autorizzatore all'esercizio della seggiovia;
- Sono in corso le procedure per l'individuazione del Direttore di Esercizio, sempre funzionali al nulla osta all'esercizio della seggiovia stessa da parte di ANSFISA;
- Sono completati tutti gli allacciamenti e potenziamenti elettrici funzionali a dare capacità impiantistica alla seggiovia per l'esercizio continuativo;

Considerato che:

- Condizione necessaria all'ottenimento del nulla osta all'esercizio della nuova Seggiovia "Grotti – Monte Cervarola" è il rilascio da parte del Comune di Montecreto (proprietario della seggiovia), in qualità di ente concedente, della concessione per l'esercizio dell'impianto in oggetto per un periodo sufficientemente congruo a dare continuità all'esercizio stesso, al fine di non disperdere le risorse pubbliche spese per la realizzazione del nuovo impianto;
- Allo stato attuale la concessione all'esercizio della Seggiovia LM24 "Stellaro Rovinella", di proprietà del Comune di Montecreto, è affidata allo stesso Comune (concessionario), in linea con le finalità già precedentemente enunciate;

- Data la situazione economica contingente e la necessità di procedere quanto prima al collaudo e all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della nuova seggiovia "Grotti – Monte Cervarola", appare maggiormente opportuno mantenere la gestione degli impianti scioviari del territorio di Montecreto a carico dello stesso Comune, al fine di garantire la continuità di esercizio e operatività degli impianti;
- Che le eventuali tempistiche per l'individuazione, mediante procedura di gara, di un soggetto privato terzo a cui concedere la gestione e l'esercizio della nuova Seggiovia "Grotti Monte Cervarola", non erano compatibili con necessità di avviare il percorso di collaudo della seggiovia e comunque non potrebbero essere esperiti fino alla presa in carico della seggiovia stessa da parte dell'Amministrazione comunale (il cui iter può essere avviato solo a collaudo avvenuto);

Ritenuto opportuno e coerente con gli indirizzi politici e gestionali dell'Amministrazione comunale di Montecreto, pertanto, procedere al rilascio della concessione per l'esercizio della gestione della nuova Seggiovia Biposto a Morsa Fissa "Grotti – Monte Cervarola", al Comune di Montecreto, fino al completamento della stagione estiva 2027, eventualmente rinnovabile;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Denis Bertoncelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 ed il parere di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000:

Considerato inoltre che non risulta necessario il parere favorevole dell'Area Amministrativa/contabile, espresso dalla responsabile Dr.ssa Angiolina Castelli in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2. di **AFFIDARE** la gestione l'esercizio della nuova Seggiovia Biposto a Morsa Fissa "Grotti Monte Cervarola" al Comune di Montecreto, con sede in Via Roma n° 24, fino al termine della stagione estiva 2027, eventualmente prorogabili;
- 3. di DARE ATTO CHE sarà compito del concedente individuare il Direttore di Esercizio e il Capo Servizio per la nuova seggiovia e sarà onere dello stesso concedente di mettere in campo ed in atto tutte le attività e le professionalità necessarie all'esercizio della seggiovia suddetta in coerenza con i dettami e le prescrizioni di legge;
- 4. di **DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole e unanime, resa tramite appello nominale, ai sensi ed in conformità dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare corso a quanto deliberato.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PER L'ESERCIZIO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO A MORSA FISSA "GROTTI – MONTE CERVAROLA" (1.350,00 – 1.465,59) IN SERVIZIO PUBBLICO PER IL TRASPORTO DI PERSONE UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECRETO.

Articolo 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Oggetto del presente atto è il **RILASCIO** della concessione al Comune di MONTECRETO (concessionario/azienda esercente), nella persona del suo Legale rappresentante Leandro Bonucchi, con sede in Montecreto Via Roma n. 24 CF 83000490363 – P.IVA 00679510362, per l'esercizio della seggiovia biposto ad morsa fissa "**GROTTI – MONTE CERVAROLA**" (1.350,00 – 1.465,59), ubicata nel territorio del Comune di Montecreto con stazione di partenza in Comune di Montecreto, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Le caratteristiche principali dell'impianto sono le sequenti:

-	stazione a valle (quota fune 1353,50 m s.l.m.)	rinvio e tensione	
-	stazione a monte (quota fune 1469,09 m s.l.m.)	motrice fissa	
-	lunghezza orizzontale tra assi ruote terminali	m	725,00
-	dislivello tra gli ingressi in stazione	m	115,59
-	lunghezza sviluppata tra assi ruote	m	743,51
-	pendenza media della linea	%	16,00
-	senso di marcia dell'impianto	antiorario	
-	velocità di esercizio per sciatori	m/s	2,50
-	velocità di esercizio/imbarco per pedoni	m/s	1,50
-	posti per veicolo	n°	2
-	equidistanza tra i veicoli	m	13,85
-	portata massima sciatori	sc/h	1300
-	intervallo nelle partenze sciatori	S	5,54
-	tempo di percorrenza minimo sciatori		4'57"
-	portata massima pedoni	p/h	780
-	intervallo nelle partenze pedoni	S	9,23
-	tempo di percorrenza minimo sciatori		8'16"
-	numero totale veicoli	n°	108
-	azione del tenditore	daN	23000
-	velocità massima con argano di recupero	m/s	0,80
-	diametro fune portante - traente	mm	30
-	carico minimo di rottura	kN	741
-	massa lineare della fune	kg/m	3,60
-	massa del veicolo vuoto	kg	109
-	massa del veicolo carico	kg	269
-	intervia in linea	m	4.0
-	diametro puleggia motrice	mm	4000
-	diametro puleggia rinvio	mm	4000
-	tipo di motore	corrente continua	
-	potenza motrice occorrente a regime	kW	72
-	potenza motrice occorrente all'avviamento	kW	101

-	potenza motore in c.c. installato a 1540 g/m² (400V)		400.5
	(MAGNETIC-SICME RA 180KL)	kW	100.5
-	riduttore di velocità, Brevini, tipo SL2PLB12020/FE		
	(rapporto riduzione 1/127)	kNm	110
-	potenza occorrente a regime per recupero	kW	29
-	potenza occorrente in avviamento per recupero	kW	40
-	potenza motore termico installato a 2200 g/m'	kW	74
	(FTP N45 MSSX00.50 Tier3)		
-	corona dentata su puleggia Z = 127		1
-	riduttore per recupero, Brevini, tipo SL3003		
	(rapp. 1/55,85, con pignone Z = 18)		1
-	linea si segnalazione	ir	nterrata
-	sostegni di linea	n°	9
-	sostegni di linea in appoggio	n°	6
-	sostegni di linea in ritenuta	n°	2
-	sostegni di linea doppio-effetto	n°	1
-	diametro rulli	mm	360
-	rulli di linea Ø360 mm (salita)	n°	80
-	rulli di linea Ø360 mm (discesa)	n°	80
-	rulli di linea Ø360 mm in totale	n°	160
-	velocità massima del vento in esercizio	km/h	70

Articolo 2 - VALIDITA'

La concessione ha validità fino al 30.11.2027 e, previa istanza, potrà essere rinnovata fino al 31.12.2032 alle condizioni che il Comune di Montecreto (ente concedente) riterrà di stabilire, previa dimostrazione di tutti i requisiti, delle condizioni necessarie alla gestione dell'impianto, della libera disponibilità dei suoli interessati dall'impianto e dalle piste, per l'ulteriore periodo di concessione.

Articolo 3 - OBBLIGHI

Il concessionario/azienda esercente si obbliga a tenere sollevati ed indenni il Comune di Montecreto ed i suoi funzionari, gli enti proprietari dei fondi interessati dall'impianto e dalle piste, da tutti i danni diretti e indiretti che possono risultare dall'esercizio della seggiovia come pure nel caso di opposizioni e pretese di indennizzo da parte di concessionari o di esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, sollevando questa amministrazione da qualunque responsabilità in merito, ed escludendola da qualunque lite possa sorgere durante l'esercizio.

Articolo 4 – SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione o da norma di legge, il Comune di Montecreto in qualità di ente concedente può sospendere, con provvedimento motivato, la concessione stessa.

Articolo 5 - DECADENZA

Il Comune di Montecreto, in qualità di ente concedente, dichiara con provvedimento motivato la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) dopo due violazioni degli obblighi di concessione;
- b) in caso di interruzione dell'esercizio, da parte del concessionario/azienda esercente, per oltre un anno, salvo motivi di forza maggiore;
- c) quando si verificano, nell'esercizio, gravi irregolarità o ripetute irregolarità anche non gravi, debitamente constatate a carico del concessionario/azienda esercente, o sia compromessa la sicurezza dell'esercizio medesimo per colpa del concessionario/azienda esercente:

d) quando il concessionario/azienda esercente non ottemperi agli obblighi previsti dalla vigente normativa, o agli obblighi previsti con il presente atto, malgrado ripetute diffide;

La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario/azienda esercente o dei suoi aventi causa.

Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

Articolo 6 – GESTIONE DIRETTA

Alla scadenza della concessione o nel caso di dichiarazione di decadenza della concessione di cui al precedente art. 5, l'ente concedente si riserva la facoltà di assumere in gestione diretta, ai sensi del T.U. 15.10.1925 n. 2578, l'esercizio della funivia, rilevandone gli impianti, ai sensi e con le modalità del T.U. citato.

In tal caso la seggiovia dovrà essere consegnata in buono stato di manutenzione e di conservazione in modo da poter continuare il regolare servizio senza alcuna interruzione.

Qualora il Comune di Montecreto non intenda avvalersi di tale facoltà, il concessionario/azienda esercente dovrà sospendere senza alcun indugio l'esercizio della seggiovia e, nel termine che verrà fissato dall'ente concedente, dovrà demolire tutte le opere costituenti la medesima che non potessero avere utile destinazione o che comunque potessero costituire anche indirettamente un pericolo per le persone e/o le cose.

In caso di inadempienza si provvederà nei termini di legge.

Articolo 7 – TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La cessione della concessione o del solo esercizio ad altro ente è ammessa previa autorizzazione dell'ente concedente a pena di nullità.

Il trasferimento della concessione avviene su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario/azienda esercente da parte del nuovo richiedente.

<u>Articolo 8 – ESERCIZIO</u>

Il concessionario/azienda esercente è tenuto a svolgere il servizio secondo gli orari previsti nel programma di esercizio approvato dal Comune di Montecreto quale ente concedente.

L'orario stabilito nel programma dovrà tenere conto delle esigenze del traffico in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

Al suddetto programma d'esercizio non potranno essere apportato variazioni senza la preventiva approvazione della stessa amministrazione provinciale.

L'ente concedente ha la facoltà di prescrivere un adeguamento del programma d'esercizio in relazione al traffico, ogni qualvolta si reputi necessario per garantire un servizio adeguato agli utenti.

Il concessionario/azienda esercente dovrà comunque adottare tutte le possibili misure per fronteggiare maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze.

Il concessionario/azienda esercente dovrà provvedere con corse supplementari alle maggiori esigenze che si manifestassero nelle ricorrenze di feste, fiere, mercati e simili occasioni di particolare affluenza, dando avviso, senza indugio, della loro effettuazione e del relativo orario.

Nella gestione dell'impianto il concessionario/azienda esercente deve rispettare il Regolamento d'Esercizio, di cui al successivo articolo 15 approvato dall'amministrazione provinciale.

Articolo 9 – APERTURA ALL'ESERCIZIO

Ogni anno, all'inizio di ogni stagione, l'apertura al pubblico esercizio della seggiovia deve essere autorizzato dall'amministrazione concedente, previa trasmissione del verbale della vista di apertura stagionale dal quale risultino tutte le verifiche e prove funzionali effettuate sull'impianto, al fine di accertare che il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

Articolo 10 – SORVEGLIANZA DELL'ESERCIZIO

La sorveglianza sull'esercizio della seggiovia spetta al Comune di Montecreto, e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Trasporti – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) sezione di Bologna (di seguito Ministero – ANSFISA Bologna), autorità competente sulla sicurezza degli impianti.

In corrispettivo delle spese di sorveglianza, il concessionario/azienda esercente verserà i rispettivi contributi secondo le modalità e per gli importi che sono stabiliti dalle leggi vigenti.

Saranno inoltre a carico del concessionario/azienda esercente le spese per la prova delle funi e di altre parti dell'impianto, le indennità relative, nonché le spese di indennità per la visita di ricognizione.

Articolo 11 - VIGILANZA

Il Comune di Montecreto e il Ministero – ANSFISA Bologna verificano la regolarità dell'esercizio dell'impianto, il rispetto delle norme di sicurezza conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa, attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.

Il concessionario/azienda esercente si impegna a non ostacolare l'attività di vigilanza di cui sopra e a prestare, se necessario, pronta e fattiva collaborazione all'esercizio di tutti i poteri di vigilanza che sono o saranno demandate all'amministrazione comunale dalla normativa vigente e futura, in particolare relativamente a:

- 1) costruzione ed esercizio dell'impianto
- 2) prescrizioni imposte nell'esecuzione dei lavori e per l'esclusione delle provviste non conformi ai progetti;
- 3) approvazione di varianti;
- 4) manutenzione dell'impianto e del materiale mobile;
- 5) aumenti dell'impianto, di materiale mobile e di corse in relazione allo sviluppo e ai bisogni prevedibili del traffico;
- 6) orari e tariffe;
- 7) provvedimenti intesi allo sviluppo del traffico;
- 8) accertamento dei prodotti e delle spese;

<u>Articolo 12 – VERIFICHE E PR</u>OVE

Gli impianti ed il materiale mobile dovranno essere assoggettati alle verifiche e prove prescritte dalla vigente normativa.

Di tutte le verifiche e prove dovrà essere redatto un verbale da trascriversi, in ordine cronologico, su apposito registro che dovrà trovarsi presso l'impianto a disposizione del personale degli enti addetti alla sorveglianza e vigilanza.

Nel suddetto registro dovranno altresì essere annotati tutti i dati statistici relativi all'esercizio e tutte quelle notizie la cui annotazione venga prescritta dai predetti organi di sorveglianza e vigilanza.

Dovrà inoltre essere tenuto il giornale d'esercizio nel quale saranno quotidianamente annotate le principali notizie e informazioni relative all'esercizio stesso dell'impianto.

Articolo 13 – MODIFICHE

Il concessionario/azienda esercente non può apportare modifiche (anche temporanee) agli impianti, ai meccanismi e al materiale senza la preventiva approvazione del progetto di variante da parte del Comune di Montecreto subordinata peraltro al preventivo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – ANSFISA Bologna, ai sensi del D.P.R. 753/1980.

Articolo 14 – MANUTENZIONE

Il concessionario/azienda esercente si impegna a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio provvedendo, a tal fine, ad effettuare tutti i lavori di manutenzione e di aggiornamento, alla provvista dei materiali di consumo e di ricambio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 15 – REGOLAMENTO D'ESERCIZIO

Il Concessionario/Azienda esercente dovrà sottoporre al Comune di Montecreto il Regolamento d'Esercizio la cui approvazione da parte della stessa è subordinata al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – ANSFISA Bologna ai sensi del D.M. 400/1998.

Il suddetto regolamento dovrà essere redatto secondo un particolare schema tipo predisposto dalla Direzione Generale M.C.T.C. tenendo conto delle disposizioni impartite dal D.M. 400/98; esso dovrà contenere tutte le prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio, in particolare: disposizioni riguardanti il personale (coordinamento, mansioni, obblighi, responsabilità e comportamenti in servizio), i viaggiatori (obblighi, divieti e sanzioni) e l'organizzazione (persone e mezzi) per le operazioni di recupero dei viaggiatori in linea.

Allegato al Regolamento d'Esercizio è il Piano di Soccorso nel quale sono indicate tutte informazioni, istruzioni, operazioni e prescrizioni da seguire in caso di intervento di soccorso al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei viaggiatori e dei soccorritori.

Il Regolamento d'Esercizio ed il Piano di Soccorso dovranno essere posti a conoscenza di tutto il personale in servizio.

Le disposizioni riguardanti i viaggiatori dovranno essere anche esposte in tutte le stazioni dell'impianto.

Qualunque modifica che il concessionario/azienda esercente intenda apportare al Regolamento d'Esercizio o al Piano di Soccorso dovrà essere preventivamente approvato dal Comune di Montecreto subordinatamente al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – ANSFISA Bologna.

<u>Articolo 16 – SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO</u>

L'Ente concedente e l'autorità competente sulla sicurezza degli impianti hanno facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della seggiovia.

Il Comune di Montecreto in qualità di ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione in caso di inottemperanza degli obblighi previsti dalla concessione stessa o da norma di legge, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10 gennaio 1995 n.1.

L'esercizio dovrà inoltre essere sospeso in tutti i casi indicati nel Regolamento d'Esercizio o comunque ogni volta che si verifichino eventi pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio medesimo.

La sospensione potrà inoltre essere disposta, su precisa motivazione, dal Direttore d'Esercizio che deve informare senza indugio il Comune di Montecreto. L'impianto potrà essere riaperto al pubblico su parere dello stesso Direttore d'Esercizio che se ne assume la piena e diretta responsabilità.

Articolo 17 – PERSONALE

Il concessionario/azienda esercente dovrà garantire la sicurezza e la regolarità del servizio con un numero adequato di unità di personale.

Tale personale dovrà essere abilitato e nominato secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

In ogni caso il personale in servizio non potrà mai risultare in numero inferiore a quello previsto nel Regolamento d'Esercizio.

Articolo 18 – CARTELLI E VELOCITA'

Il concessionario/azienda esercente dovrà curare che siano collocati in posizione ben visibile i cartelli monitori, indicati nel Regolamento d'Esercizio, recanti gli orari, le tariffe ed i turni di servizio nonché quelli indicanti divieti ed obblighi per i viaggiatori.

La velocità di esercizio non dovrà superare quella indicata nel suddetto Regolamento, eventuali variazioni di velocità dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Montecreto, subordinatamente al nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero – ANSFISA Bologna

Articolo 19 - INCIDENTI

Di ogni incidente o anomalia riscontrata durante l'esercizio dell'impianto dovrà esserne data immediatamente comunicazione al Comune di Montecreto e al Ministero – ANSFISA Bologna.

In ogni caso dovrà essere eseguita, a cura del Direttore d'Esercizio una accurata inchiesta entro cinque giorni dal fatto da riassumere in un'apposita relazione.

La data dell'inchiesta dovrà essere comunicata preventivamente alle suddette Autorità.

Articolo 20 – LIBERA CIRCOLAZIONE E TRASPORTO GRATUITO

Il personale del Comune di Montecreto, incaricato della vigilanza, ha libera circolazione e accesso all'impianto previa esibizione di un documento di riconoscimento attestante tale competenza. Ha inoltre libera circolazione ed accesso agli impianti il personale del Ministero – ANSFISA Bologna incaricato della sicurezza, previa esibizione di un documento di riconoscimento attestante tale competenza.

Sono ammessi inoltre al trasporto gratuito i funzionari dello Stato specificatamente autorizzati dalle leggi vigenti per ragioni di servizio.

Articolo 21 – TARIFFE

Le tariffe e le relative condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle cose, devono essere sottoposte prima dell'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, al Comune di Montecreto per la competente approvazione.

Nessuna modifica, riduzione o aumento, potrà essere apportata alle tariffe senza la preventiva approvazione del Comune di Montecreto.

I viaggiatori dovranno essere muniti di apposito biglietto di viaggio.

Le tariffe in vigore, come pure eventuali modifiche preventivamente approvate, comprese estensioni ed aggiunte alle medesime, dovranno essere rese note al pubblico mediante esposizione delle stesse in modo chiaro e leggibile in entrambe le stazioni.

Articolo 22 - CONTRATTO DI LAVORO

Il concessionario/azienda esercente tenuto ad osservare le disposizioni legislative, i contratti nazionali ed integrativi che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a pubblici servizi di trasporto e le norme relative alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 23 - ASSICURAZIONE

È fatto obbligo al concessionario/azienda esercente di stipulare un contratto di assicurazione contro i rischi derivanti dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nei confronti delle persone trasportate, del personale e dei terzi.

Il concessionario/azienda esercente dovrà inoltre attivare tutte le misure antinfortunistiche previste dalla vigente normativa e disposte dal Direttore d'Esercizio.

Articolo 24 - STATISTICA

Il concessionario/azienda esercente dovrà munire l'impianto di un dispositivo contapersone e dovrà fornire su semplice richiesta del Comune di Montecreto o del Ministero – ANSFISA Bologna competente per la sicurezza degli impianti, i dati statistici relativi all'esercizio della seggiovia.

Articolo 25 - DOMICILIO LEGALE

Il concessionario/azienda esercente, per gli effetti del presente atto elegge il suo domicilio legale nel Comune di Montecreto dove terrà anche la sede degli uffici di direzione e di amministrazione della seggiovia stessa.

Articolo 26 - SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del concessionario.

Articolo 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alla vigente normativa.

Montecreto, lì __ novembre 2022

PER IL COMUNE DI MONTECRETO

IL RESPONSABILE E FUNZIONARIO P.O. DEL SETTORE TECNICO
Arch. Denis Bertoncelli

PER IL COMUNE DI MONTECRETO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Il Sindaco Leandro Bonucchi

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to BONUCCHI LEANDRO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: Addì, 08/11/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Addì,	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. ELENA BALESTRIERI	
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.		
[] decorsi 10 giorni dalla publ	olicazione;	
[] è divenuta esecutiva il		
[] è stata comunicata ai capigruppo	consiliari (art. 45/2 - 3);	
Che la presente deliberazione:		